

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia Di Potenza)

Contratto in modalità elettronica con firma digitale, rogato in forma di
atto pubblico amministrativo

per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica del
Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029.
Valore complessivo euro _____ più IVA al 4% - CIG n.
_____.

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____ in Avigliano,
nella Residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Clementina GERARDI,
Segretario del Comune di Avigliano, autorizzata al rogito degli atti nei
quali l'Ente è parte, ex art. 97, comma 4, lettera c), D.lgs. 267/2000,
senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi
i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti
i signori

DA UNA PARTE:

- Dott.ssa Pina Iannielli, nata a Potenza il _____, domiciliata
per la carica in Avigliano al Corso Gianturco n. 31, presso la Residenza
Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avigliano
(Pz), Codice Fiscale Ente 80001750761, nella sua qualità di Responsabile
del Settore I - Amministrativo del Comune, ai sensi dell'art. 107, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. 9/2024, di
seguito denominato "Comune";

DALL'ALTRA PARTE:

- Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a
_____ alla Via _____, codice fiscale _____, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
_____ della Ditta _____, con sede in _____ alla
Via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. _____, N.
REA _____, di seguito denominato "Concessionario".

Le parti innanzi generalizzate

PREMETTONO

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato il progetto per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029", e ha conferito mandato al Responsabile del Settore I - Amministrativo per l'adozione degli atti consequenziali relativi all'affidamento dello stesso;
 - che con la medesima Determinazione n. _____ è stata, altresì, determinata la durata dell'affidamento, pari a tre anni con opzione di proroga contrattuale per ulteriori tre anni, oltre a eventuale proroga tecnica;
 - che l'importo a base di gara calcolato sull'importo complessivo pari a euro _____ (in lettere) oltre IVA al 4%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a euro _____;
 - che con la citata Determinazione n. _____ del _____ il Responsabile del Settore I - Amministrativo ha avviato la procedura di gara ;
 - che con Determinazione n. _____ del _____ è stato affidato definitivamente il servizio alla Ditta _____ di _____, Partita I.V.A. _____, per l'importo, IVA esclusa, di euro _____ (euro _____), oltre IVA al 4%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a euro _____;
- (che in data _____ è stato firmato il verbale di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto);
- che la spesa per l'espletamento del servizio è finanziata per quanto è a carico del Comune con fondi derivanti da specifici trasferimenti ministeriali e con risorse opportunamente stanziati nel bilancio comunale;
 - che il Responsabile del procedimento ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in data _____ ;
 - che ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modif. è stata richiesta al sistema Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. _____ del _____ la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011;

- che il Responsabile del Settore I attesta, con la stipula del presente atto, l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione e, dunque, il concessionario risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto l'articolo 6 del decreto legge 145/2013, convertito senza modifiche con legge del 21 febbraio 2014 n. 9;

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, volendo le parti convenute procedere alla redazione del contratto di concessione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO)

Il Comune di Avigliano, come sopra rappresentato, affida in concessione alla Ditta _____, con sede in _____ alla Via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. _____, N.REA _____, come sopra rappresentata, che accetta, l'espletamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029.

ART. 2 (DOCUMENTI CONTRATTUALI)

Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal progetto di servizio, approvato con Determinazione n. ____ del _____ e dal progetto tecnico presentato in sede di gara, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Di detti documenti viene omessa la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza e di averlo già sottoscritto in segno di piena accettazione, depositandolo agli atti del contratto, presso la segreteria comunale.

ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO)

Il contratto ha durata triennale, con decorrenza dall'anno scolastico 2026-2027 e fino all'anno scolastico 2028-2029 compreso, con opzione di proroga

contrattuale di ulteriori tre anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

2) In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 cdc. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3) In ogni caso l'affidamento cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta.

ART. 4 (COMPENSO)

Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario pari a euro _____, oltre IVA al 4%. Nel prezzo del pasto si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, la quota ammortamento degli eventuali investimenti messi in atto dall'affidatario per la fornitura di beni e servizi, la fornitura di cestini alimentari per gite, gli ulteriori costi dei canoni per la gestione informatizzata e ogni altro onere espresso e non espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Poiché l'affidamento del servizio di ristorazione avviene in regime di concessione, il Concessionario provvede alla riscossione delle tariffe da parte degli utenti, anche coattiva, al fine di ricavare il corrispettivo per le prestazioni inerenti la gestione del servizio di ristorazione scolastica.

Con tale compenso il concessionario si intende integralmente soddisfatto e compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connessi o conseguenti al medesimo, senza alcun diritto per pretese, né per nuovi o maggiori compensi. Esso non è suscettibile di alcuna variazione, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.

ART. 5 (PAGAMENTI)

Dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale, con cadenza mensile, le fatture attestanti il numero dei pasti serviti suddivisi per tipologia di utente, e precisamente:

- i pasti degli alunni della Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (suddivise in fasce ISEE) e del relativo personale educativo autorizzato. Alle fatture l'aggiudicatario dovrà allegare, ai fini della liquidazione, tutta la documentazione atta a consentire al Comune la verifica della corrispondenza tra il numero dei pasti prodotti suddivisi per ogni categoria di utenti e gli incassi effettuati con riferimento alle diverse tariffe applicate.

Le fatture elettroniche dovranno riportare la previsione di cui al D.M. 23/01/2015 (Split Payment), il CIG assegnato nonché l'IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nel rispetto dell'articolo 3 della l. n. 136/2010.

Non saranno riconosciuti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato o nel contratto di affidamento o comunque discendenti.

Le fatture verranno ammesse al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della trasmissione da parte del Sistema di Interscambio (SDI), salvo nel caso di contestazioni che interrompano tale termine sino alla loro definizione e, comunque, a seguito di riscontro della regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 16 comma 10 della Legge n. 2/2009. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'Ente potrà sospendere i pagamenti senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni alcune, né a titolo di risarcimento del danno, né di alcuna altra pretesa.

L'Ente potrà, altresì, dedurre dai pagamenti dovuti all'aggiudicatario le somme che quest'ultimo è tenuto a rifondere all'Amministrazione comunale a titolo di penalità e/o risarcimento danni derivanti dall'esecuzione del presente servizio e/o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del personale addetto al servizio di ristorazione, di cui al presente capitolato.

L'individuazione degli aventi titolo a fruire del servizio di refezione, la definizione di tariffe, eventuali esenzioni e riduzioni e, in genere, la definizione delle politiche e del regime tariffario, rimane nella esclusiva competenza del Comune.

Il Comune corrisponderà al concessionario la quota versata, in base alle fasce ISEE, direttamente dalle famiglie utenti alla ditta aggiudicataria,

e riferita al numero dei pasti effettivamente consumati.

Per i pasti consumati dal personale docente autorizzato, l'Amministrazione si obbliga a pagare il corrispettivo dovuto pari all'importo del pasto convenuto in contratto per il numero dei pasti effettivamente somministrati a tale personale.

ART. 6 (REVISIONE DEI PREZZI)

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

ART. 7 (DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

Non è ammessa la subconcessione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di affidamento, l'età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 8 (RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA)

La ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti a preparazione, conservazione e trasporto dei pasti da somministrare, ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

La ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La ditta aggiudicataria si assume inoltre tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni derivanti dall'ingerimento, da parte degli utenti del servizio, dei cibi preparati.

La ditta è tenuta al rispetto di tutte le norme contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel progetto di servizio, nonché di quanto previsto dall'art. 57 e 130 del D. Lgs. n. 36/2023 (Criteri Ambientali Minimi CAM), per la somministrazione di prodotti biologici (pasta, pelati, legumi ed olio, etc.), prodotti freschi e freschissimi (pane, mozzarella, frutta, verdura, etc.).

La ditta è altresì tenuta al rispetto delle direttive di cui al D.M. Ambiente 25 luglio 2011 (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari) - ALLEGATO 1 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI. Il rispetto dei CAM, così come previsto dalla vigente normativa in materia, cui il concessionario dovrà attenersi, sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del servizio.

ART. 9 (OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA)

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi attenendosi alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Sarà obbligo del concessionario adottare ogni necessaria cautela per garantire l'incolumità dei bambini, degli addetti ai lavori e di chiunque altro, e non causare danno ai beni pubblici e privati.

Rimane a carico del concessionario ogni obbligo derivante dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Il concessionario si assumerà tutte le responsabilità civili e penali in ordine alla sicurezza dei bambini, degli operatori e dei terzi, sollevando da esse il Comune e facendosi carico del risarcimento di eventuali danni.

ART. 10 (OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE)

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART.11 (GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il concessionario ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) dell'importo di euro _____, pari al 10% dell'importo del presente contratto, eventualmente con la riduzione, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, del _____ per la certificazione _____, mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ - Agenzia _____.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sul corrispettivo mensile da corrispondere al concessionario medesimo.

La cauzione sarà restituita alla ditta aggiudicataria alla scadenza contrattuale, una volta constatato l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e in assenza di contenzioso. A tal fine la ditta rilascerà apposita dichiarazione inerente l'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e l'assenza di contenziosi intrapresi e/o nascenti.

ART.12 (POLIZZA ASSICURATIVA)

Il concessionario ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione per danni derivanti nello svolgimento del servizio e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, polizza n. _____ della _____ con massimale di euro _____ che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti durante tutto il periodo di svolgimento del servizio da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia delle garanzie.

ART. 13 (RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE)

Fermo restando l'applicazione dell'art. _____ del capitolato prestazionale, per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023, il concedente potrà dichiarare risolta la concessione al verificarsi dei seguenti presupposti:

- a) quando la concessione abbia subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione;
- b) quando il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura;
- c) quando la Corte di Giustizia dell'Unione europea constati, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del T.F.U.E., che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione senza adempiere gli obblighi di cui ai trattati europei e alla Direttiva 2014/23/UE.

In caso di inadempimento del concedente o del concessionario trovano applicazione gli artt. 1453 e ss. c.c. e le penali disciplinate al presente capitolato.

In caso di risoluzione per inadempimento imputabile al concessionario, l'Amministrazione comunica per iscritto l'intenzione di risolvere il rapporto al concessionario e ad eventuali Enti finanziatori. Ove applicabili, si richiamano le disposizioni dell'art. 190, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere o indennizzo a suo carico, con disdetta comunicata a mezzo pec che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza del recesso, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi che rendano superfluo o antieconomico il proseguo del servizio (es. riorganizzazione attività didattica solo al mattino, rinuncia alla mensa da parte di oltre il 50% degli utenti, etc.).

Ai sensi dell'art. 190, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, se l'Amministrazione concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- il pagamento delle prestazioni già rese e i costi effettivamente sostenuti;
- i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il 2% e il 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, calcolato in ragione dei seguenti criteri:

(i) investimenti effettuati in buona fede dal concessionario ai fini dell'esecuzione del presente capitolato e che non siano stati ammortizzati alla data di relativa cessazione;

(ii) valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;

(iii) oggetto del rapporto concessorio.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

L'efficacia del recesso di cui al comma che precede è sottoposta alla condizione del pagamento dell'indennizzo ivi previsto.

ART.14 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. al fine di assicurare la

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione, anche nei confronti di eventuali fornitori.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, verifica l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (fornitore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.15 (APPLICAZIONE D.P.R. 62/2013)

Il concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.avigliano.pz.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", nonché di averne già copia in suo possesso. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

ART.16 (SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE)

Le parti danno atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, l'imposta di bollo, i diritti di rogito, le spese di registrazione e ogni altro onere accessorio previsto dalla normativa vigente, sono integralmente a carico del concessionario, in conformità a quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia di appalti pubblici. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art .40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART.17 (INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) e designazione dell'Affidatario come Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Avigliano (con sede in Via E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)- Tel +39 0971-701811 Fax. +39 0971-701861 PEC:

comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it-P.Iva: 00881110761 - Cod.fiscale: 80001750761), tratterà i dati personali conferiti per la presente procedura/contratto, per le finalità per le finalità di cui all'art 6 par 1 lett. "b", "c", "e"previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).Il conferimento dei dati personali identificativi, e quelli di cui all'art 9 par 1 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 richiesti o raccolti dall'Ente è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento)

e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati domiciliato per il servizio presso la residenza comunale, alla email: info@gaconsulenzaprivacy.eu. Questa informativa, resa in forma semplificata, potrà essere consultata in forma completa nella sezione privacy del sito <http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp> o fornita contattando il titolare del trattamento a: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE-2016/679), l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo trattamento. Come Responsabile, l'aggiudicatario tratterà i Dati Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e

giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

9) Il suddetto Responsabile del trattamento:

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;

c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolar riguardo ai casi di indebite distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati;

d) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo;

e) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;

f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento;

g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "designati al trattamento";

h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche;

- i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo;
- j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione;
- k) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;
- l) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale;
- m) impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato.

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.

ART.18 (NORME FINALI)

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, al Bando di Gara e alle altre disposizioni di legge in vigore.

3) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1 a 18.

Richiesto dai Comparenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, su N. _____ pagine a video.

Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli atti richiamati (dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D. Lgs. n. 82/2005).

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette firme sono state apposte dai rispettivi titolari delle stesse alla mia presenza e che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005".

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), viene chiuso da me Segretario comunale Dott.ssa Clementina GERARDI con l'apposizione della mia firma digitale.

Allegato 1

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Patto di Integrità

(art. 1, comma 17 legge 190/2012)

tra il Comune di Avigliano e Ditta _____, con sede in _____ alla Via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. _____, N.REA _____ per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029" - CIG n. _____ - Importo pari a € _____ più IVA al 4%.

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga il Comune di Avigliano e il concessionario ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029".

Articolo 3 - Il concessionario:

dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del rapporto contrattuale;

esclude vi sia stata ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla gestione del rapporto contrattuale;

assicura di non essersi trovato in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altri partecipanti alla procedura;

assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subconcessioni, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subconcessione, la preventiva autorizzazione del Comune anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

forniture di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subconcessione, pena il diniego dell'autorizzazione;

comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 - Il Comune:

rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dal Comune a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

la responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Il presente patto d'integrità vincola l'operatore economico sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente patto d'integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D. Lgs. n. 82/2005).